

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, in accordo con quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto di Ateneo, disciplina l'attuazione dei principi generali dello Statuto e stabilisce le disposizioni in merito all'organizzazione generale e alle modalità di funzionamento dell'Ateneo.

Titolo I

Attuazione dei principi generali dello Statuto

Art. 2 - Coinvolgimento della comunità universitaria

1. L'Università favorisce il coinvolgimento della comunità universitaria nella vita democratica dell'Ateneo. A tal fine, con i propri organi e le proprie strutture:

- vigila affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto;
- assicura la pubblicità delle proprie attività, anche attraverso il sito *internet* di Ateneo;
- informa su quanto deliberato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo;
- sostiene il diritto-dovere di partecipazione attiva agli organi collegiali da parte di tutte le componenti previste, consentendo in ogni caso la loro presenza alle riunioni degli organi medesimi.

Art. 3 - Autonomia all'interno dell'Ateneo

1. L'autonomia universitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 2 dello Statuto, si realizza nei modi e nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento delle strutture interne.

2. Ogni soggetto appartenente alla comunità universitaria svolge le proprie autonome attività nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1 e con la responsabilità di operare al fine del migliore conseguimento degli obiettivi prefissati dall'Ateneo e del pieno assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 4 - Rapporti nazionali e internazionali

1. L'Università, sulla base di quanto stabilito nell'art. 1, comma 3 dello Statuto, favorisce lo sviluppo dei rapporti nazionali e internazionali e promuove la partecipazione dei docenti dell'Ateneo ai programmi e ai progetti sostenuti da enti nazionali, da organizzazioni dell'Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali. A tal fine, l'Università può costituire unità organizzative centrali di supporto e coordinamento delle azioni intraprese dalle proprie strutture interne.

Art. 5 - Sviluppo e programmazione

1. Al fine dell'effettiva realizzazione di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, l'Università adotta i seguenti atti programmatici:
 - a) il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui agli artt. 13, comma 2, lettera b), 14, comma 2, lettera f) e 15, comma 1, lettera d) dello Statuto, coerentemente con le previsioni legislative vigenti;
 - b) i bilanci di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto;
 - c) il piano integrato triennale della *performance*, della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
2. Il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui al comma 1, lettera a), individua:
 - a) i piani di sviluppo dell'Ateneo nei seguenti ambiti:
 - della didattica, anche prevedendo i corsi di laurea e di laurea magistrale da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse finanziarie, strutturali e umane, nonché quelli da disattivare;
 - della ricerca scientifica, anche con riferimento all'offerta formativa dei corsi di dottorato di ricerca;
 - della "terza missione";
 - delle azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
 - delle attività di internazionalizzazione della didattica, della ricerca scientifica e della "terza missione";
 - delle politiche relative all'organico dell'Ateneo e al reclutamento del personale sulla base del fabbisogno, ai sensi delle norme vigenti e in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria di cui al comma 1, lettera b). Nell'ambito delle politiche definite, il Consiglio di Amministrazione ogni anno delibera in merito all'effettivo utilizzo delle risorse di punto organico rese disponibili per l'Ateneo dal competente Ministero, coerentemente con il corrispondente bilancio unico di previsione annuale di Ateneo, e le assegna ai Dipartimenti per la definizione del piano di reclutamento annuale di ciascuna struttura;
 - b) i criteri di autovalutazione in ordine all'attuazione dei suddetti piani di sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. Il documento di programmazione triennale di Ateneo è predisposto dal Rettore tenendo conto:
 - a) delle attività di valutazione svolte dal Nucleo di Valutazione e delle attività di autovalutazione svolte dagli organi delle strutture e dagli organi centrali dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative all'attuazione della programmazione triennale;
 - b) dei documenti di programmazione triennale adottati annualmente dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 17, comma 5;nonché in coerenza:
 - a) con le linee generali di indirizzo definite con decreto ministeriale;
 - b) con la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo.

4. Il Rettore sottopone il documento di programmazione triennale di Ateneo al Senato Accademico, che esprime il proprio parere, tenuto conto anche delle eventuali esigenze manifestate dai Dipartimenti, di cui all'art. 17, comma 5.
5. Il Rettore, tenuto conto del parere formulato dal Senato Accademico, sottopone il documento di programmazione triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito alla sua adozione entro il 30 giugno. Il documento di programmazione triennale, ove ritenuto necessario, viene aggiornato annualmente.
6. Il piano integrato triennale della *performance*, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui al comma 1, lettera c), è adottato annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il termine previsto dalle norme vigenti. Il piano integrato:
 - a) individua gli obiettivi strategici e operativi del “sistema Ateneo” nella sua complessiva articolazione strutturale e organizzativa, in coerenza con il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui ai commi precedenti;
 - b) individua le risorse destinate ai suddetti indirizzi e obiettivi, in coerenza con i bilanci di cui al comma 1, lettera b);
 - c) definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.
7. Il piano integrato è predisposto anche sulla base delle risultanze dell'ultima relazione tecnica annuale sulla *performance*, di cui all'art. 15, comma 2.

Art. 6 - Monitoraggio, valutazione e qualità

1. Gli organi centrali di governo dell'Ateneo adottano tutte le misure necessarie affinché:
 - a) il Nucleo di Valutazione possa svolgere le proprie funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività dell'Ateneo;
 - b) sia assicurato un pieno e responsabile coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ateneo nel processo di autovalutazione e valutazione, al fine del perseguimento di un elevato livello di qualità nelle attività istituzionali.
2. Gli organi centrali di governo dell'Ateneo adottano il Manuale della Qualità, documento che:
 - a) definisce i principi ispiratori del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo, i riferimenti normativi e di indirizzo nei diversi processi di assicurazione della qualità, le caratteristiche del sistema, i ruoli e le responsabilità a livello centrale e locale;
 - b) fornisce alle strutture dell'Ateneo e ai soggetti operanti nei processi di assicurazione della qualità le indicazioni operative per l'ottimale attuazione dei processi.
3. Il Presidio della Qualità, previsto dal Manuale della Qualità, è costituito con decreto rettorale, che ne definisce la composizione e la durata dell'incarico.

4. L'Ateneo, quale amministrazione pubblica, valuta annualmente la *performance* dell'Amministrazione. A tale fine adotta e aggiorna annualmente, previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Titolo II

Disposizioni relative agli organi centrali dell'Università

Capo I

Disposizioni relative agli organi di governo

Art. 7 - Disposizioni relative al Rettore

1. L'elezione del Rettore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 5, 7, 8 e 9 dello Statuto, si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.
2. Il Rettore, per propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni a lui trasmesse dai responsabili delle strutture interne dell'Ateneo o dalla Commissione Etica, acquisita la necessaria documentazione avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'Ateneo, trasmettendo la documentazione del caso al Collegio di disciplina. Nei casi in cui i fatti in esame comportino sanzioni non superiori alla censura, il Rettore adotta direttamente la sanzione nei confronti dei docenti dell'Ateneo.

Art. 8 - Disposizioni in merito alla proposta di mozione di sfiducia al Rettore

1. La mozione di sfiducia motivata nei confronti del Rettore, di cui all'art. 14 comma 4 dello Statuto, è presentata dalla metà più uno dei componenti del Senato Accademico ed è discussa nella prima adunanza utile del Senato Accademico. La mozione viene votata a scrutinio segreto e si intende approvata quando riceve il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della delibera del Senato Accademico, il decano dei professori ordinari dell'Ateneo sottopone la mozione di sfiducia al corpo elettorale di cui all'articolo 13, comma 7 dello Statuto, comunicando il testo della mozione e il relativo estratto del verbale dell'adunanza del Senato Accademico.
3. Il corpo elettorale di cui al comma 2 si esprime con voto favorevole o contrario all'accoglimento della mozione di sfiducia entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 2. Il voto del corpo elettorale è determinato in accordo con quanto stabilito dall'art. 13, comma 7 dello Statuto. La mozione di sfiducia è approvata quando riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore e il Prorettore vicario cessano dalla rispettiva carica all'atto della proclamazione del risultato della votazione e il decano dei professori ordinari dell'Ateneo assume le funzioni del Rettore. Entro i successivi dieci giorni il decano avvia le procedure per l'elezione del nuovo Rettore, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 9 - Disposizioni relative al Senato Accademico

1. Le elezioni dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 14, comma 5, lettere b) e c) dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 11, 12, e 13 del medesimo articolo, si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale. Le elezioni dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 14, comma 5, lettera d) dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 del medesimo articolo, si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale.
2. Le modalità di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Rettore o da un numero di componenti non inferiore al dieci per cento dei componenti dell'organo. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Senato Accademico può costituire Commissioni permanenti o temporanee con funzioni di carattere istruttorio e propositivo. La costituzione delle Commissioni permanenti viene deliberata dal Senato Accademico entro sei mesi dal proprio insediamento. Le Commissioni permanenti eventualmente costituite durano in carica, di norma, per tutta la durata del mandato del Senato Accademico che le ha espresse. Ai sensi dell'art. 14, comma 17 dello Statuto possono inoltre essere istituite Commissioni congiunte con il Consiglio di Amministrazione. Le Commissioni congiunte sono coordinate dal Rettore o da un suo delegato.
4. Sulla base della relazione annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 6 dello Statuto, nonché dei documenti predisposti dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 17, comma 5 e delle relazioni annuali predisposte dalle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, il Senato Accademico svolge un'azione di coordinamento generale delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole. A tal fine, il Senato Accademico può formulare specifiche indicazioni ai Dipartimenti e alle Scuole, volte a migliorare la qualità delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
5. Le convenzioni di cooperazione didattica e/o scientifica con enti esterni di interesse generale per l'Ateneo o di più strutture interne sono approvate dal Senato Accademico e, nei casi in cui implicino oneri a carico del bilancio di Ateneo, anche dal Consiglio di Amministrazione. Tali accordi sono sottoscritti dal competente organo centrale monocratico dell'Ateneo. Le convenzioni di cooperazione didattica e/o scientifica con enti esterni che coinvolgano un solo Dipartimento e non implicino oneri a carico del bilancio di Ateneo sono approvate dal Consiglio di Dipartimento interessato e sono sottoscritte dal Direttore.
6. Il Senato Accademico, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, esamina le richieste avanzate dalle rappresentanze degli studenti assumendo le opportune deliberazioni in merito.

Art. 10 - Disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione

1. Le designazioni delle componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 15, comma 2, lettere b) e c) dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 5, 6, e 7 del medesimo articolo, si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Le elezioni dei componenti di cui all'art. 15, comma 2, lettera d) dello Statuto si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale.
2. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nell'ambito di tale regolamento possono essere previste forme di organizzazione dei lavori istruttori funzionali alle attività collegiali del Consiglio di Amministrazione. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Rettore o da almeno due componenti dell'organo. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

Capo II

Disposizioni relative agli organi di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 11 - Disposizioni relative al Nucleo di Valutazione

1. Le designazioni dei componenti del Nucleo di Valutazione, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, commi 2 e 3 dello Statuto, si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, nel rispetto del criterio del rinnovo parziale dell'organo di cui all'art. 17, comma 4 dello Statuto. Il numero dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione è pari al 15% dei componenti dell'organo medesimo. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.
2. La durata in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione è di quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti che dura in carica per due anni. I componenti possono essere riconfermati per un solo mandato.
3. Tra i componenti del Nucleo di Valutazione, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, il Rettore nomina il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, previo parere degli organi centrali di governo dell'Ateneo.
4. Il *curriculum* dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico nel sito *internet* dell'Ateneo, nella sezione appositamente dedicata al Nucleo di Valutazione. In riferimento alla componente docente, è reso pubblico il *curriculum* relativo all'attività accademica. In riferimento alla componente non proveniente dai ruoli universitari, è reso pubblico il *curriculum* relativo alle competenze professionali. In riferimento ai rappresentanti degli studenti, è reso pubblico il *curriculum* relativo alla carriera formativa universitaria.

5. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione trasmette al Rettore e agli organi centrali di governo la relazione annuale di cui all'art. 17 comma 6 dello Statuto.

6. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono definite, in accordo con le norme statutarie e del presente Regolamento, da apposito regolamento interno predisposto dal Coordinatore e approvato dal Nucleo stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12 - Disposizioni relative al Consiglio degli Studenti

1. Le designazioni e le elezioni dei componenti del Consiglio degli Studenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 dello Statuto, si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.

2. Il Consiglio degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva. Se non diversamente previsto dalle norme vigenti, tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Consiglio degli Studenti.

3. Il Consiglio degli Studenti può formulare e trasmettere al Rettore, anche ai fini di cui all'art. 14, comma 2, lettera l) dello Statuto, una valutazione complessiva dei risultati conseguiti con l'utilizzo dei fondi del bilancio di Ateneo per le attività ed iniziative culturali e sociali.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono definite da apposito regolamento, in accordo con le norme statutarie e con le norme quadro allegate (All. A).

Art. 13 - Disposizioni relative all'attuazione del Codice etico

1. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, come definita dall'art. 1, comma 5 dello Statuto, sono tenuti a osservare il Codice etico dell'Ateneo.

2. La Commissione Etica, di cui al punto 18 del Codice etico, è costituita da cinque componenti: quattro appartenenti al personale docente e uno appartenente al personale tab dell'Ateneo, scelti tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 41, comma 5 dello Statuto. Il Rettore nomina i componenti della Commissione Etica, dopo aver acquisito il parere favorevole del Senato Accademico sulle persone da lui indicate, che possono anche appartenere al personale già dipendente dell'Ateneo, collocato in quiescenza.

3. La Commissione Etica provvede a dotarsi, in virtù del principio generale di auto-organizzazione, di un proprio regolamento interno con cui disciplina anche la designazione del suo Coordinatore.

4. La Commissione Etica dura in carica tre anni e continua comunque a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

5. Il Rettore, la Commissione Etica, i componenti degli organi centrali di governo dell'Ateneo e i Consigli dei Dipartimenti possono proporre modifiche al Codice etico. Il Rettore sottopone all'esame del Senato Accademico le modifiche proposte. Il Senato Accademico le approva con delibera a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Disposizioni relative al CUG

1. Il CUG di cui all'art. 20 dello Statuto, secondo quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo ha la seguente composizione:

- a) due componenti, di diverso genere tra loro, designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti in Ateneo, dotati dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto, di cui uno con funzioni di componente effettivo e uno con funzioni di componente supplente;
- b) rappresentanti dell'Amministrazione in numero pari a quello dei componenti effettivi di cui alla precedente lettera a), designati dal Direttore Generale con il criterio della parità di genere, dotati dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto;
- c) quattro rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti, di cui due con funzioni di componenti effettivi, di diverso genere tra loro, e due con funzioni di componenti supplenti, anch'essi tra loro di diverso genere.

2. Il procedimento per l'individuazione dei componenti del CUG è avviato dall'Amministrazione nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato, con la trasmissione di una lettera, in formato elettronico, con cui si invitano le organizzazioni sindacali a procedere alla designazione di rispettiva competenza. In prima attuazione della presente norma, la lettera viene trasmessa entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma stessa.

3. Le designazioni dei componenti del CUG si svolgono come di seguito indicato:

- a) entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma 2, ciascuna delle organizzazioni sindacali designa i due propri rappresentanti;
- b) il Direttore Generale designa i rappresentanti dell'Amministrazione previo svolgimento della procedura pubblica di cui al comma 4 e ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico;
- c) il Consiglio degli Studenti, all'inizio di ciascun mandato, designa i rappresentanti degli studenti, individuando per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente.

I componenti supplenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sostituiscono il rispettivo componente effettivo nell'ambito delle adunanze dell'organo, in caso di assenza, impedimento o su delega. Il Direttore Generale sceglie di volta in volta un supplente che partecipi all'adunanza in luogo del componente effettivo assente o impossibilitato.

4. La procedura pubblica di cui al comma 3, lettera b) è indetta dal Direttore Generale, che invita gli interessati facenti parte del personale docente e non docente dell'Ateneo a presentare la propria candidatura, corredata del proprio *curriculum vitae*, con cui ciascuno dia conto del possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto. Il Direttore Generale, coadiuvato dal Dirigente dell'Area del Personale, esamina i *curricula* presentati e sceglie i candidati tra coloro che siano ritenuti maggiormente idonei a svolgere la funzione di rappresentanti dell'Amministrazione.

5. I componenti del CUG sono nominati con decreto del Rettore. Con lo stesso decreto il Rettore nomina il Presidente quale ulteriore componente dell'organo dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. Il Presidente è scelto nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto.

6. Le modalità di funzionamento del CUG sono stabilite da apposito regolamento, predisposto dal CUG medesimo ai sensi dell'art. 20, comma 8 dello Statuto e approvato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

7. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti effettivi del CUG di cui al comma 1, lettere a) e c), gli subentra il relativo supplente. L'organizzazione sindacale interessata o il Consiglio degli Studenti procedono quindi alla designazione di un nuovo supplente. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei rappresentanti dell'Amministrazione, il Direttore Generale sceglie il subentrante nell'ambito del personale docente e non docente dell'Ateneo. I rappresentanti subentrati in corso di mandato restano in carica sino al termine naturale del mandato interrotto.

Capo III

Disposizioni relative agli organi di gestione

Art. 15 - Disposizioni relative al Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e dalla normativa vigente in materia di dirigenza della pubblica amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università.

2. I risultati dell'attività di gestione sono presentati annualmente al Nucleo di Valutazione, in forma di relazione tecnica sulla *performance*. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della normativa vigente, propone la valutazione dell'operato del Direttore Generale secondo quanto indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* adottato dall'Ateneo. Il Rettore sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale è sovraordinato agli altri dirigenti, nei confronti dei quali esercita le seguenti funzioni:

- a) attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali;
- b) coordinamento delle attività dirigenziali mediante affidamento di specifici compiti e di obiettivi da conseguire, nonché delle risorse necessarie all'espletamento degli stessi;
- c) valutazione dell'operato dei dirigenti ai fini della misurazione della *performance* individuale ed organizzativa e del sistema premiante;
- d) in caso di inerzia, esercizio dei poteri di sostituzione e, laddove ne ricorrano i presupposti, esercizio della potestà disciplinare.

4. Fatte salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni che per effetto di nuove misure legislative dovessero essere introdotte nell'ordinamento, il trattamento economico annuo lordo dipendente ordinariamente spettante al Direttore Generale, definito ai sensi delle disposizioni vigenti, è articolato nelle seguenti voci:

- trattamento economico annuo lordo determinato in base ai criteri e parametri fissati dalle citate disposizioni;
- retribuzione di risultato, pari al 20% del trattamento economico attribuito.

Art. 16 - Disposizioni relative alla dirigenza

1. In linea con quanto disciplinato dall'art. 23 dello Statuto, ai dirigenti che operano nella collocazione gerarchica e funzionale di cui all'art. 15, comma 3 competono:

- a) la direzione e il coordinamento delle strutture affidate dal Direttore Generale;
- b) autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie poste a disposizione, secondo i limiti di oggetto e di valore determinati dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Direttore Generale;
- c) la definizione delle procedure di applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, conformemente alle norme di legge e la verifica di uniformità applicativa, intesa come rispetto del principio di imparzialità nell'erogazione dei servizi all'utenza;
- d) la valutazione del personale assegnato ai fini della misurazione della *performance* individuale ed organizzativa e del sistema premiante;
- e) la titolarità, fatte salve le competenze dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, dell'azione disciplinare quando rilevi o abbia notizia di comportamenti assunti dal personale assegnato presso le strutture coordinate, punibili con l'irrogazione di sanzioni. In caso di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, al Dirigente sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- f) la presentazione al Direttore Generale della relazione annuale in ordine alle attività poste in essere ed ai risultati conseguiti nello svolgimento dei piani di lavoro assegnati, nonché delle innovazioni tecnico-organizzative introdotte ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili e del contenimento della spesa.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale. Il mutamento degli incarichi dirigenziali, anche in assenza di risultati negativi, di cui all'art. 23, comma 5 dello Statuto, dovrà essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui il mutamento e il conferimento di nuovo incarico dipenda da processi di riorganizzazione il provvedimento dovrà dare conto dei processi di revisione organizzativa.

3. Nei termini dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata una valutazione complessiva dell'incarico assolto dal Dirigente in considerazione delle competenze spettanti.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato mediante il sistema di valutazione previsto dalle norme vigenti o l'inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale, ferma restando la responsabilità disciplinare, determinano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico

dirigenziale; nei casi più gravi, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incarico può essere revocato o può essere disposta la rescissione del rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro vigente per il personale dirigente delle Università.

5. I Dirigenti assumono la responsabilità:

- a) delle misure e degli interventi adottati nella gestione delle risorse umane, anche in un'ottica di prevenzione dei conflitti, nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché della direzione e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito delle strutture assegnate dal Direttore Generale;
- b) dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi individuati nel piano annuale di lavoro assegnato dal Direttore Generale;
- c) dei livelli di produttività espressa in termini di efficacia ed efficienza delle strutture ad essi attribuite;
- d) della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Ateneo.

Titolo III

Disposizioni relative alle strutture interne dell'Ateneo

Art. 17 - Disposizioni relative ai Dipartimenti

1. L'elezione del Direttore di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28, comma 3 dello Statuto, si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.
2. Ciascun Dipartimento, entro novanta giorni dalla sua attivazione, sottopone agli organi centrali di governo il proprio regolamento di funzionamento per l'approvazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 39 dello Statuto. Il regolamento di funzionamento di un Dipartimento è conforme alle norme dello Statuto e del presente Regolamento ed è redatto in accordo con le norme quadro allegate (All. B). La proposta di regolamento viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio della struttura, che la adotta con voto a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il regolamento, dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore. In attesa dell'emanazione del regolamento, le attività del Dipartimento sono regolate dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.
3. Nel regolamento di funzionamento del Dipartimento sono definiti il numero e le modalità di elezione della rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 28, comma 4, lettera c) dello Statuto. Il numero dei componenti di tale rappresentanza non è inferiore al 10% né superiore al 15% del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento.
4. Il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Dipartimento è stabilito in base al seguente criterio proporzionale:
 - a) un numero di rappresentanti pari a cinque, nel caso che il numero degli studenti iscritti non sia superiore a duemila;
 - b) un numero di rappresentanti pari a sette, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a duemila e non superiore a cinquemila;
 - c) un numero di rappresentanti pari a nove, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a cinquemila.Se un corso di studio è di competenza di più Dipartimenti, il numero degli studenti iscritti a tale corso è ugualmente ripartito tra i Dipartimenti interessati. Le modalità di elezione dei suddetti rappresentanti sono definite nell'apposito regolamento elettorale. Nel regolamento di funzionamento del Dipartimento, è definito il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti al/ai corso/i di dottorato di ricerca attivi presso il Dipartimento con le relative modalità di elezione.
5. Ciascun Dipartimento, tenuto conto delle attività di valutazione e di autovalutazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) relative alle proprie attività istituzionali, predispone un documento di programmazione triennale, in coerenza con il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 5. Nel documento sono definiti i piani di sviluppo:

- a) delle attività didattiche;
- b) della ricerca scientifica;
- c) delle attività di “terza missione”;
- d) delle attività internazionalizzazione;
- e) delle politiche di reclutamento del personale docente.

Nel documento sono inoltre definite:

- a) le eventuali esigenze di cui all’art. 14, comma 2, lettera f) dello Statuto;
- b) le modalità e i criteri di autovalutazione in ordine all’attuazione dei suddetti piani di sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Ove ritenuto necessario, il Dipartimento aggiorna annualmente il documento di programmazione triennale. Il Dipartimento elabora ogni anno il proprio piano di reclutamento del personale docente sulla base delle risorse di punto organico effettivamente disponibili per ciascuna annualità, assegnate dal Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il corrispondente bilancio unico di previsione annuale dell’Ateneo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di due Dipartimenti, denominati rispettivamente Dipartimento erogatore e Dipartimento fruitore, può autorizzare la stipula di un accordo di servizio didattico. L’accordo stabilisce che per un elenco di insegnamenti previsti nell’ambito di corsi di laurea e/o di laurea magistrale di competenza del Dipartimento fruitore la copertura didattica viene assicurata dal Dipartimento erogatore. Con tale accordo, il Dipartimento erogatore si impegna, per la durata concordata tra le parti, ad assicurare la copertura degli insegnamenti stabiliti mediante l’assegnazione dei necessari compiti didattici istituzionali a docenti ad esso appartenenti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma gli eventuali accordi di servizio didattico, già stipulati senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti al Consiglio medesimo.

7. I Dipartimenti sono tenuti a gestire, in accordo con le disposizioni regolamentari e con quelle impartite dagli organi centrali di Ateneo, coordinandosi con i competenti Uffici dell’Amministrazione centrale e con la Scuola, ove costituita, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi di loro competenza. In particolare, i Dipartimenti sono tenuti ad assicurare le attività connesse:

- alla definizione e presentazione dell’offerta formativa;
- alla carriera universitaria degli studenti;
- alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami) e delle prove finali;
- al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

8. I Dipartimenti sono tenuti ad assolvere, oltre i compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ogni eventuale compito loro assegnato dagli organi centrali di governo dell’Ateneo.

9. In accordo con quanto previsto dall’art. 27 comma 12 dello Statuto, il Consiglio di un Dipartimento può presentare la proposta di costituzione di partizioni interne, specificandone le finalità e le esigenze

funzionali, la loro denominazione e il numero di docenti che verrebbero a operare nelle singole partizioni proposte.

10. Proposte di istituzione di nuovi Dipartimenti possono essere presentate da parte dei Consigli di Dipartimento o da parte di docenti dell'Ateneo. Ciascuna proposta è sottoscritta da tutti i docenti proponenti. Il numero totale dei docenti che sottoscrivono la proposta è tale da corrispondere alla condizione per l'istituzione di un Dipartimento prevista dall'art. 27, comma 3 dello Statuto.

Tali proposte sono formulate secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 2 dello Statuto. Ciascuna proposta è redatta in accordo con lo schema tipo allegato al presente Regolamento (All. C) e corredata del progetto scientifico e didattico-formativo del nuovo Dipartimento. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento illustra le attività didattico-formative indicate come di totale o parziale competenza del Dipartimento; indica altresì l'eventuale contributo del nuovo Dipartimento in riferimento al quadro dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.

11. Il Consiglio di un Dipartimento può presentare una proposta di trasformazione del Dipartimento, rispetto al progetto scientifico e didattico-formativo definito nell'originario progetto istitutivo. La proposta è adeguatamente motivata, con particolare riferimento ai compiti istituzionali e/o alla funzionalità organizzativa della struttura dipartimentale.

12. Il Senato Accademico, ricevute le proposte di cui ai commi 9, 10 e 11, formula un parere motivato e le trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

13. I docenti, all'atto della loro presa di servizio presso l'Ateneo, vengono assegnati d'ufficio al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata.

14. Il passaggio di un docente dal Dipartimento di appartenenza a un altro Dipartimento dell'Ateneo è regolato dalle norme relative alla mobilità interna, stabilite da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 18 - Disposizioni relative alle Scuole

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 dello Statuto, due o più Dipartimenti possono proporre al Senato Accademico la costituzione di una Scuola. La proposta è conforme a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 29 dello Statuto, redatta secondo lo schema tipo allegato (All. D) e corredata dalla proposta del regolamento di funzionamento della Scuola predisposto in accordo con le norme quadro allegate (All. E).

2. Il Senato Accademico, ricevuta la proposta di cui al comma 1, esprime in merito un parere motivato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera sull'istituzione della Scuola.

3. L'elezione del Presidente della Scuola, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30, comma 3 dello Statuto, si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.

4. La Scuola, in riferimento al piano annuale di reclutamento predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 5 dai Dipartimenti in essa raggruppati, formula ai Dipartimenti interessati il proprio parere e proprie osservazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, secondo capoverso dello Statuto. I

Dipartimenti tengono conto del parere e delle osservazioni formulate dalla Scuola di riferimento e li trasmettono, unitamente al piano annuale di reclutamento, agli organi centrali di governo.

5. La Scuola gestisce i servizi agli studenti, secondo quanto concordato con i Dipartimenti in essa raggruppati e approvato dal proprio Consiglio.

6. La Scuola assolve, oltre ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ogni eventuale compito assegnatole dagli organi centrali di governo dell'Ateneo nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 19 - Disposizioni relative alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 31, commi 3 e 6 dello Statuto, il numero dei componenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti è stabilito nei regolamenti di funzionamento delle strutture di riferimento. La composizione delle Commissioni è tale da assicurare l'efficace espletamento delle loro funzioni.

2. La Commissione Paritetica, nei termini e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, predispone la relazione annuale relativa alle attività didattiche di propria competenza, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta formativa attivata nell'ultimo anno accademico. La relazione annuale della Commissione Paritetica è esaminata dagli organi competenti nell'ambito delle attività di valutazione e autovalutazione, e in particolare dal Nucleo di Valutazione, che la allega alla propria relazione annuale.

3. La Commissione Paritetica è tenuta ad assolvere, oltre ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ogni eventuale compito assegnatole dagli organi centrali di governo dell'Ateneo nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 20 - Disposizioni relative ai Centri di Ateneo

1. Due o più Dipartimenti che intendano costituire un Centro interdipartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, presentano al Senato Accademico la proposta di istituzione in accordo con quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 33. La proposta è corredata:

- a) di un regolamento provvisorio di funzionamento del Centro;
- b) del progetto pluriennale delle attività del Centro;
- c) del piano di sostenibilità finanziaria delle attività del Centro, nel quale sono indicate le fonti di finanziamento;
- d) delle delibere di approvazione della proposta medesima da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

2. Il Senato Accademico, ricevuta la proposta di cui al comma 1, esprime un parere motivato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

3. Il Rettore, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2 dello Statuto, può proporre al Senato Accademico l'istituzione di un Centro di Ateneo. La proposta è corredata dei documenti di cui al

comma 1, lettere a), b) e c). Il Senato Accademico esprime un parere motivato sulla proposta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito, sentite le eventuali strutture interessate.

4. I Centri interdipartimentali e di Ateneo, entro sessanta giorni dalla data della loro attivazione, predispongono e trasmettono il proprio regolamento di funzionamento, nella versione definitiva, agli organi centrali di governo per l'approvazione ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto.

5. Ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione, acquisita una relazione sulle attività svolte dai Centri interdipartimentali e di Ateneo, acquisito il parere delle strutture interessate per i Centri interdipartimentali e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito al proseguimento dell'attività o all'eventuale soppressione dei singoli Centri.

6. I Centri istituiti ed attivi sono elencati nella tabella allegata al presente Regolamento (tabella 1).

Art. 20 bis - Disposizioni relative ai Centri interuniversitari

1. Uno o più Dipartimenti ovvero il Rettore possono presentare la proposta di stipula di convenzioni per la costituzione o l'adesione a Centri di ricerca o a Centri di servizi interuniversitari di cui all'art. 33, comma 7, secondo periodo dello Statuto. La stipula delle suddette convenzioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Nel presentare la proposta di istituzione di un Centro di ricerca o di un Centro di servizi interuniversitario il Consiglio del Dipartimento delibera quanto segue:

- a) di approvarne la convenzione istitutiva;
- b) di approvarne gli obiettivi perseguiti;
- c) di proporre il nominativo o i nominativi dei docenti che rappresenteranno l'Ateneo negli organi di gestione del Centro;
- d) di impegnarsi a sostenere a carico del proprio *budget* gli eventuali oneri finanziari necessari per lo svolgimento delle attività del Centro;
- e) di impegnarsi a mettere a disposizione le proprie attrezzature scientifiche, laddove previsto nella convenzione istitutiva, per lo svolgimento delle attività del Centro;
- f) di impegnarsi a partecipare per il tramite del proprio personale docente allo svolgimento delle attività scientifiche del Centro, nonché per il tramite del personale tecnico o amministrativo allo svolgimento delle eventuali attività tecniche o amministrative previste per il funzionamento del Centro;
- g) di impegnarsi a svolgere le attività di gestione amministrativo-contabile del Centro, laddove se ne preveda la sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. Il Dipartimento interessato propone il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro di ricerca o di servizi interuniversitario, finalizzata al proseguimento delle relative attività, presentando una relazione illustrativa delle attività svolte e indicando gli obiettivi perseguiti attraverso il rinnovo della convenzione.

4. Il Centro interuniversitario con sede amministrativa presso l'Ateneo si configura come un centro secondario di gestione ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, non dotato di autonomia amministrativa, né negoziale. Il Centro non può reclutare personale, né stipulare alcun tipo di contratto di lavoro o di consulenza. Le eventuali attività negoziali sono effettuate, per conto del Centro, dal Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa, fatti salvi i casi in cui la gestione amministrativa e le attività negoziali siano gestite dalla competente Direzione dell'Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 21 - Disposizioni relative a enti esterni

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto e in attuazione di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, l'Università, anche su proposta dei Dipartimenti, può costituire, partecipare alla costituzione o aderire a enti esterni già costituiti, quali:

- a) associazioni non riconosciute ovvero con personalità giuridica;
- b) consorzi;
- c) società consortili ovvero di capitale;
- d) enti di diritto pubblico;
- e) fondazioni.

2. Le finalità degli enti esterni devono riguardare almeno una delle seguenti attività dell'Ateneo:

- a) formazione di specifiche professionalità;
- b) ricerca scientifica;
- c) promozione e diffusione dell'alta cultura, della scienza e dell'innovazione tecnologica;
- d) azioni volte allo sviluppo dei rapporti internazionali;
- e) valorizzazione delle competenze presenti nell'Ateneo;
- f) servizi di supporto delle attività istituzionali.

3. La partecipazione a enti esterni che non richieda conferimenti finanziari o patrimoniali al capitale o al patrimonio sociale deve prevedere un'adequata presenza dell'Università negli organi di gestione dell'ente.

4. La partecipazione a enti esterni che richieda un conferimento finanziario o patrimoniale al capitale o al patrimonio sociale deve prevedere una presenza dell'Università negli organi di gestione dell'ente, proporzionale ai conferimenti.

5. La partecipazione dell'Università a enti esterni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Senato Accademico. La designazione dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di gestione dell'ente a cui l'Ateneo partecipa è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali designazioni possono essere deliberate anche su proposta dei Dipartimenti proponenti la costituzione o l'adesione all'ente esterno.

6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei bilanci di esercizio e della documentazione ivi allegata, trasmessi annualmente da ciascuno degli enti partecipati, e acquisita la relazione del/dei rappresentante/i dell'Ateneo nell'organo di governo di ciascun ente, nonché il parere dell'eventuale

struttura che abbia proposto la partecipazione dell'Ateneo all'ente esterno, delibera ogni tre anni e, comunque, all'atto del rinnovo della durata dell'ente, in merito al proseguimento della partecipazione dell'Ateneo presso ciascun ente esterno ovvero al recesso. La struttura dell'Ateneo che abbia proposto la partecipazione all'ente esterno può, in qualsiasi momento, proporre motivatamente il recesso dell'Ateneo; sulla proposta delibera il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare, in qualsiasi momento, in ordine al recesso dell'Ateneo dalla partecipazione in enti esterni.

Titolo IV

Norme comuni e finali

Art. 22 - Pubblicità dei verbali degli organi collegiali di Ateneo

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 45, comma 3 dello Statuto, il Segretario dell'organo collegiale provvede affinché siano notificati agli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione, gli estratti dei verbali contenenti delibere che riguardano strutture interne o persone dell'Ateneo o soggetti esterni all'Università.
2. I soggetti interessati possono chiedere, nel rispetto della normativa vigente e con domanda scritta motivata, copia autentica di estratti di verbale degli organi collegiali dell'Ateneo, ai sensi del Regolamento di Ateneo per i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso generalizzato ai dati e ai documenti e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.

Art. 23 - Indennità di funzione e altri compensi

1. Su iniziativa del Rettore, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, nei limiti delle complessive disponibilità nel bilancio dell'Ateneo e tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, l'attribuzione e le modalità di erogazione:
 - di una indennità di partecipazione alle riunioni di organo centrale dell'Ateneo;
 - di una indennità di funzione relativa allo svolgimento di incarichi istituzionali di rilevante impegno.

Art. 24 - Disposizioni comuni relative alla durata dei mandati e ad alcune cariche monocratiche

1. Il Direttore di Dipartimento, il Presidente di Scuola, il Direttore di Centro e il Coordinatore dell'organo di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto, entro trenta giorni dalla loro nomina, designano un proprio Vicario tra i docenti appartenenti alla stessa struttura od organo. Il Vicario del Direttore del Dipartimento, del Presidente di Scuola e del Direttore di Centro viene nominato con decreto rettorale. Il Vicario del Coordinatore dell'organo di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto viene nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
2. Il Vicario assume tutte le funzioni attribuite all'organo monocratico che lo ha designato nei casi di sua assenza o di suo impedimento.
3. Nel caso di mancata designazione entro il termine previsto dal comma 1, il ruolo vicariale viene assunto dal decano dei professori appartenenti al Consiglio del Dipartimento o al Consiglio della Scuola o all'organo di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto, finché la designazione non intervenga.
4. Il Direttore di Dipartimento, il Presidente di Scuola e il Coordinatore dell'organo di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto non possono essere posti nella condizione di alternanza di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 durante la durata del proprio mandato.

5. Il Direttore di Dipartimento, il Presidente di Scuola e il Coordinatore dell'organo di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto possono delegare alcune loro funzioni a docenti appartenenti al Consiglio del Dipartimento o al Consiglio della Scuola o all'organo di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto. Le modalità di assegnazione e di attuazione delle deleghe, se previste, sono disciplinate nell'ambito del regolamento di funzionamento della struttura.

Art. 25 - Approvazione e modifiche al Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti con il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Rettore o da un numero non inferiore al 10% dei componenti del Senato Accademico o da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche proposte sono adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Eventuali modifiche delle norme quadro, degli schemi tipo e della tabella allegati al presente Regolamento non sono da considerarsi come modifiche del Regolamento stesso; sono comunque adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

**NORME QUADRO PER IL
Regolamento del Consiglio degli Studenti**

Nel seguito viene riportato, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, lo schema normativo di riferimento per la definizione del Regolamento del Consiglio degli Studenti, nel rispetto delle norme statutarie e degli altri regolamenti di Ateneo.

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti di cui all'art. 18 dello Statuto.

Generalità

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Composizione

1. Composizione del Consiglio (Statuto art. 18, com. 3).
2. Modalità di elezione o di designazione delle diverse componenti (Statuto art. 18, com. 3).
3. Durata in carica delle diverse componenti.

Funzioni

1. Eventuale specificazione delle funzioni del Consiglio, in accordo con quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Organi e organizzazione interna

1. Presidente. Altri (*quali ad es. Vice Presidente. Commissioni: specificare*)

Presidente e Vice Presidente (se previsto)

1. Funzioni attribuite al Presidente.
2. Funzioni attribuite al Vice Presidente (*se previsto*).
3. Elezione del Presidente.
4. Modalità di designazione del Vice Presidente e comunicazione al Rettore (*se previsto*).

Commissioni (se previste)

1. Specificare, eventualmente, natura e funzioni delle commissioni, loro composizione e modalità di lavoro.

Norme comuni e finali

1. Votazioni. Deliberazioni. Verbalizzazioni (Statuto artt. 44 e 45).
2. Modalità di approvazione del presente Regolamento. Modalità di modifica del presente Regolamento.
3. Entrata in vigore del presente Regolamento.

**NORME QUADRO PER IL
Regolamento di funzionamento del Dipartimento**

Nel seguito viene riportato, secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, lo schema normativo di riferimento per la definizione del Regolamento di funzionamento di un Dipartimento, nel rispetto delle norme statutarie e degli altri regolamenti di Ateneo.

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

Aspetti generali

1. Denominazione del Dipartimento, numero e data del decreto rettorale di istituzione e data di attivazione.
2. Finalità scientifiche: settori di ricerca (Statuto, art. 27, com. 2).
3. Finalità didattiche: classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento (Statuto, art. 27, com. 2); corsi di dottorato di ricerca cui partecipa il Dipartimento (Statuto, art. 26).

Organizzazione interna

1. Partizioni interne: denominazione e finalità funzionali di eventuali partizioni interne del Dipartimento (Statuto, art. 27, com. 12).
2. Organizzazione delle attività formative: eventuale partecipazione ad una Scuola, funzioni da essa coordinate (Statuto, art. 29); costituzione di eventuali Collegi Didattici o organi collegiali comunque denominati e funzioni ad essi attribuiti (Statuto, art. 25, com. 3).
3. Commissione di programmazione, ove costituita: funzioni, modalità di rapporto con gli organi del Dipartimento, composizione, durata in carica e modalità di designazione dei componenti.
4. Organizzazione dei servizi agli studenti che devono essere gestiti dal Dipartimento (Statuto, art. 25, com. 4).

Organi del Dipartimento

1. Direttore. Consiglio. Giunta. Commissione Paritetica docenti-studenti se prevista (Statuto, art. 28, com. 1).
2. Collegi Didattici o organi collegiali comunque denominati, ove costituiti.

Direttore del Dipartimento

1. Funzioni (Statuto, art. 28, com. 2); altre funzioni attribuite al Direttore.
2. Modalità di designazione del Vicario (art. 24, com. 2 del Regolamento Generale di Ateneo).
3. Modalità e limiti di assegnazione di deleghe da parte del Direttore.

Consiglio di Dipartimento

1. Composizione con la specificazione del numero delle rappresentanze previste (Statuto, art. 28, com. 4; art. 17, commi 3 e 4 del Regolamento Generale di Ateneo).
2. Modalità di elezione delle rappresentanze e della relativa nomina.
3. Modalità di verbalizzazione (Statuto, art. 28, com. 4, ultimo capoverso).
4. Funzioni (Statuto, art. 28, com. 5); altre funzioni attribuite al Consiglio.

Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 44).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 45).

Giunta

1. Funzioni attribuite alla Giunta (Statuto art. 28, com. 6).
2. Composizione; durata dei mandati dei componenti; modalità di designazione e della relativa nomina.

Commissione Paritetica docenti-studenti *(ove prevista)*

1. Composizione della Commissione (Statuto art. 31, com. 4).
2. Modalità di elezione dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente (Statuto art. 31, comm. 5 e 6).
3. Funzioni (Statuto, art. 31, com. 2).

Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 44).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 45).

Collegi Didattici o organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto di Ateneo (se costituiti)

1. Composizione dei Collegi Didattici o organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 (Statuto art. 25, com. 3).
2. Durata dei mandati dei componenti.
3. Modalità di designazione delle eventuali rappresentanze previste e dei Coordinatori e delle relative nomine.
4. Funzioni attribuite ai Collegi Didattici o agli organi collegiali di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto di Ateneo.

Modalità di funzionamento dei Collegi Didattici o degli organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto di Ateneo

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 44).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 45).

Norme procedurali

1. Modalità di predisposizione e approvazione del documento di programmazione triennale del Dipartimento (art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo).
2. Modalità di predisposizione e approvazione del piano annuale di reclutamento del personale docente sulla base delle risorse di punto organico effettivamente disponibili (art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo).
3. Modalità di predisposizione e approvazione delle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate (Statuto, art. 28, com. 5, lett. e).
4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti, degli affidamenti e dei contratti per incarichi didattici (Statuto, art. 28, com. 5, lett. f).

Norme comuni e finali

1. Votazioni nell'ambito degli organi collegiali: diritto di voto; modalità di votazione (Statuto, art. 44).
2. Modalità di predisposizione e di approvazione della proposta del presente Regolamento e di successive modifiche (Statuto, art. 38).
3. Approvazione, emanazione ed entrata in vigore del Regolamento (Statuto, art. 39).

SCHEMA TIPO
PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DI UN NUOVO DIPARTIMENTO
=====

Progetto scientifico e didattico-formativo
del Dipartimento di

.....
(Inserire il nome del Dipartimento di cui si propone l'istituzione)

Obiettivi e finalità del Dipartimento

Il testo qui inserito costituirà la presentazione del Dipartimento (ove istituito) sulle pubblicazioni e sul sito web dell'Ateneo. Il testo deve quindi essere un'opportuna sintesi del progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento.

(Massimo 2000 caratteri)

Motivazioni per l'istituzione del Dipartimento

In questo punto vanno inserite le motivazioni che portano a chiedere l'istituzione del Dipartimento, anche eventualmente in termini di esigenze formative, culturali, scientifiche, nonché di eventuali esigenze tecnologiche espresse dal territorio o ad esso riconducibili.

(Massimo 1000 caratteri)

Progetto scientifico del Dipartimento

(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto scientifico può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)

Progetto didattico-formativo

In questa sezione devono essere indicate almeno una classe di laurea ed una classe di laurea magistrale che si propone essere di pertinenza del Dipartimento.

In relazione al progetto didattico-formativo proposto, va eventualmente indicato se si ritiene necessaria la partecipazione del Dipartimento ad una Scuola.

(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto didattico-formativo può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)

Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari di pertinenza del Dipartimento

Elencare i SSD di pertinenza, anche in relazione alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate come di pertinenza del Dipartimento.

Piano di fattibilità

In questa sezione va delineato il piano di fattibilità delle attività dipartimentali in relazione al progetto scientifico e didattico-formativo, con particolare riferimento alle risorse che si ritengono necessarie per il funzionamento del Dipartimento, quali:

- personale docente;
- personale amministrativo e tecnico;
- spazi e laboratori;
- risorse finanziarie.

Piano di funzionamento

In questa sezione va delineata l'organizzazione funzionale del Dipartimento. In particolare, ove si prevedesse costituire partizioni interne al Dipartimento, si deve indicare:

- motivazioni funzionali della costituzione delle partizioni;
- numero e ruolo dei docenti che faranno riferimento alla partizione.

Elenco dei docenti che afferiranno al Dipartimento

In questa sezione vanno elencati i docenti che hanno dichiarato, sottoscrivendo la proposta di istituzione, di voler afferire al Dipartimento.

Il numero dei docenti elencati dovrà corrispondere a quanto stabilito dall'art. 27, comma 3 dello Statuto.

L'elenco va compilato secondo il seguente format.

Nominativo docente	Ruolo	SSD	Attuale Dipartimento di appartenenza

La proposta di costituzione del Dipartimento deve essere corredata, oltre che dal presente progetto, anche dalle seguenti indicazioni relative alle attività didattico-formative, in riferimento all'offerta formativa dell'Ateneo, che il Dipartimento richiede gli siano attribuite.

- **I corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondenti alle classi di laurea e di laurea magistrale proposte come di pertinenza nel progetto dipartimentale.**
- **Gli eventuali corsi di master e di perfezionamento congrui con i settori scientifico-disciplinari proposti come di pertinenza nel progetto dipartimentale.**

Nella proposta deve altresì essere indicato il contributo del nuovo Dipartimento in riferimento all'attuale quadro di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.

**SCHEMA TIPO
PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA**

=====

**Proposta di istituzione della
Scuola
di**

.....

(Inserire il nome della Scuola di cui si propone l'istituzione)

Motivazioni per l'istituzione della Scuola

In questo punto vanno inserite le motivazioni che portano a chiedere l'istituzione della Scuola, in relazione a criteri di affinità scientifico-disciplinare e in vista della migliore efficacia organizzativa e gestionale dell'offerta formativa di competenza dei Dipartimenti che dovrebbero esse raggruppati nella Scuola stessa.

Elenco dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola

Elencare i Dipartimenti la cui offerta formativa, in tutto o in parte, viene ad essere coordinata dalla Scuola.

Elenco dei Corsi di Studio

Elencare i Corsi di Studi la cui attività viene ad essere organizzata e gestita dalla Scuola.

Regolamento di funzionamento della Scuola

Allegare la proposta di regolamento di funzionamento della Scuola. Tale regolamento deve essere predisposto in accordo con le norme quadro allegate al Regolamento Generale di Ateneo (All. E).

Piano di fattibilità

In questa sezione va delineato il piano di fattibilità delle attività della Scuola in relazione alle risorse che sono rese disponibili alla Scuola da parte dei Dipartimenti proponenti; risorse quali:

- personale amministrativo e tecnico;
- spazi e laboratori;
- risorse finanziarie.

**NORME QUADRO PER IL
Regolamento di funzionamento della Scuola**

Nel seguito viene riportato, secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 6 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 18, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, lo schema normativo di riferimento per la definizione del Regolamento di funzionamento di una Scuola, nel rispetto delle norme statutarie e degli altri regolamenti di Ateneo.

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna della Scuola in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi della Scuola.

Aspetti generali

1. Denominazione della Scuola, numero e data del decreto rettorale di istituzione e data di attivazione.
2. Elenco dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola (Statuto, art. 24, com. 3).
3. Elenco dei corsi di studio il cui coordinamento è di competenza della Scuola (Statuto, art. 24, com. 3).

Organizzazione interna

1. Eventuale costituzione di Collegi Didattici o degli organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto di Ateneo: denominazione e funzioni ad essi attribuiti (Statuto, art. 25, com. 3).
2. Organizzazione degli uffici di Segreteria Didattica, costituiti a supporto delle funzioni che la Scuola deve assolvere.
3. Organizzazione dei servizi agli studenti che devono essere gestiti dalla Scuola (Statuto, art. 25, com. 4).

Organi della Scuola

1. Presidente. Consiglio. Commissione Paritetica docenti-studenti (Statuto, art. 30, com. 1).
2. Collegi Didattici o organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto di Ateneo, ove costituiti.

Presidente della Scuola

1. Funzioni (Statuto, art. 30, com. 2); altre funzioni attribuite al Presidente.

2. Modalità di nomina del Vicario (art. 24, com. 1 del Regolamento Generale di Ateneo).

3. Modalità e limiti di assegnazione di deleghe da parte del Presidente.

Consiglio della Scuola

1. Composizione con la specificazione del numero delle rappresentanze previste (Statuto, art. 30, com. 5).

2. Modalità di elezione delle rappresentanze e della relativa nomina (Statuto, art. 30, com. 5 lett. c e d).

3. Definizione della composizione e delle modalità di partecipazione della rappresentanza del personale tab (Statuto, art. 30, com. 5, ultimo capoverso).

4. Funzioni (Statuto, art. 29):

- coordinare le linee di programmazione didattica e le proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta formativa dei Dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e osservazioni in merito (com.3, primo capoverso);
- formulare pareri ed osservazioni per i Dipartimenti e per gli organi centrali di governo in merito alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola (com.3, secondo capoverso);
- gestire gli spazi, le risorse e il personale assegnati alla Scuola;
- approvare gli orari delle lezioni, degli esami di profitto e finali, in relazione alle attività formative coordinate dalla Scuola;
- altre funzioni attribuite al Consiglio.

Modalità di funzionamento del Consiglio della Scuola

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 44).

2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 45).

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. Composizione della Commissione (Statuto art. 31, com. 4).

2. Modalità di elezione dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente (Statuto art. 31, comm. 5 e 6) e della relativa nomina e comunicazione al Rettore.

3. Funzioni (Statuto, art. 31, com. 2).

Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 44).

2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 45).

**Collegi Didattici o organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 dello
Statuto di Ateneo (se costituiti)**

1. Composizione dei Collegi Didattici o degli organi collegiali comunque denominati di cui all'art. 25 comma 3 dello Statuto di Ateneo (Statuto art. 25, com. 3)
2. Durata dei mandati dei componenti.
3. Modalità di elezione delle rappresentanze previste e dei Coordinatori e delle relative nomine.
4. Funzioni attribuite al Collegio.
5. Composizione; modalità di designazione.

Norme procedurali

1. Modalità di predisposizione e approvazione delle azioni previste all'art. 18, commi 4, 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo.

Norme comuni e finali

1. Votazioni nell'ambito degli organi collegiali: diritto di voto; modalità di votazione (Statuto, art. 44).
2. Modalità per la presentazione di proposte di modifica del presente Regolamento all'attenzione dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola.

TABELLA N. 1

CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO

1) Centro Linguistico di Ateneo
2) Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria

CENTRI DI DIDATTICA INTERDIPARTIMENTALI

1) Centro di Didattica Interdipartimentale per la Chimica

CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI

1) Centro di Ricerca Interdipartimentale Studi Politico Costituzionali e di Legislazione comparata "Giorgio Recchia"
2) Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Americani
3) Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza "Paolo Ferro-Luzzi"
4) Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Europa centro-orientale, la Russia e l'Eurasia
5) Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi e Documentazione sulla Cina e sull'Asia orientale
6) Centro di Ricerca Interdipartimentale "Innovazione & Salute"
7) Centro di ricerca interdipartimentale Europeo di Studi Avanzati sull'Innovazione Digitale (<i>Innovation Digital European Advanced Studies</i> - IDEAS)
8) Centro di Ricerca Interdipartimentale sulle Politiche Spaziali <i>Roma Tre Research Center on Space Policy</i> - CRIPS